

LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 1-12-1998
REGIONE TOSCANA
Norme in materia di inquinamento acustico.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 42
del 10 dicembre 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attivita' antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosita' entro i limiti normativamente stabiliti.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le definizioni adottate dalla l. 447/1995. Valgono inoltre le definizioni contenute nei Decreti applicativi della stessa legge.
3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

(Funzioni riservate alla Regione)

1. Il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica disciplinati dall'art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;
 - b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lett. a) del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
 - c) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
 - d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico Possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi della lett. a) del comma 1, art. 3 della l. 447/1995;
 - e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di

risanamento acustico di cui all'art. 8;
f) i criteri per l'identificazione delle priorit  temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13 della LR 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali.

ARTICOLO 3

(Compiti delle Province)

1. Le Province, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e c) della LR 5/1995, in conformita' con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le Province, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono:

a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonche', mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entita' dei rumori presenti sul territorio;

b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

ARTICOLO 4

(Piano comunale di classificazione acustica)

1. I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2, nel rispetto dei criteri previsti allo stesso articolo comma 2, lett. a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso cos  come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli. 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualita' e di attenzione, salva la facolta', per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. d).

3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altres  l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b).

4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i Comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altres  alla formazione di quello previsto dall'art. 24,

comma 2, lett. a), della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5

(Procedura per l'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)

1. Il Consiglio comunale, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che e' depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. Copia del progetto e' contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri di conformita'. Contestualmente all'adozione del progetto di piano il Consiglio comunale individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalita' ed i compiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 4 della LR 5/95 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque puo' presentare osservazioni.
3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del comma 2, il Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo progetto di piano alla Giunta regionale ed a quella provinciale, che, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di conformita'.
4. Una volta acquisiti i pareri di conformita' regionale e provinciale, ovvero decorso comunque il termine di cui al comma 3, il progetto e' sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La deliberazione comunale che approva il piano richiama i pareri regionale e provinciale, se pervenuti, conformandosi alle eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
5. Il piano di classificazione acustica e' immediatamente depositato nella sede del Comune ed e' trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale. Entro 30 giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del piano, che acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso.
6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti, la necessaria variante e' adottata e pubblicata contestualmente alla approvazione e pubblicazione del piano di classificazione acustica.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.
8. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla Provincia. I Comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri ed indirizzi definiti ai sensi dell'art. 2, sono tenuti all'adeguamento entro 24 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2.
9. Ai fini della redazione dei Piani di classificazione acustica, ed

altresi' di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9., i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture Provinciali dell'ARPAT, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b2), della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, competenti per territorio.

ARTICOLO 6

(Divieto di contatto di aree)

1. E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all'art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.
2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra Comuni confinanti, la Provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i Comuni interessati. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province diverse, si provvede d'intesa tra le Province interessate. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, provvede la Regione con propria deliberazione.
3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il Comune adotta un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8, comma 1.

ARTICOLO 7

(Adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5.
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

ARTICOLO 8

(Piano comunale di risanamento acustico)

1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:
 - a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3;
 - b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997.
2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il Consiglio Comunale provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.
3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'art. 7, comma 1, l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere

conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Contestualmente all'approvazione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11. Copia del piano viene trasmessa anche all'ARPAT e alle Aziende USL di riferimento.

ARTICOLO 9

(Piano comunale di miglioramento acustico)

1. I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 8, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità determinati, ai sensi art. 2, comma 1, lett. h) della l. 447/1995, dall'art. 7 del DPCM 14 novembre 1997.

2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11.

ARTICOLO 10

(Esercizio dei poteri sostitutivi regionali)

1. Qualora i Comuni non provvedano all'adozione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la Regione, provvede in via sostitutiva, nelle forme e con le modalità disciplinate dall'art. 6 della legge regionale n. 88/98 "Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

2. La Regione provvede analogamente a quanto previsto dal comma 1, qualora il Comune non adotti, ai sensi dell'art. 8, il piano di risanamento acustico.

3. La Giunta regionale provvede nei casi di cui ai commi 1 e 2 entro 12 mesi dalla scadenza del termine indicato dalla diffida di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 88/98.

ARTICOLO 11

(Programma regionale di intervento finanziario)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

2. La Regione può inoltre disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico. Ai fini dell'assegnazione dei contributi è data, in ogni caso, priorità:

- a) ai Comuni che abbiano adottato il piano di risanamento acustico;
- b) ai Comuni che abbiano adottato, ai sensi dell'art. 9, il piano di miglioramento acustico.

ARTICOLO 12

(Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi,

apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, l.

447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), l. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

ARTICOLO 13

(Piani aziendali di risanamento acustico)

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'ARPAT

3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, non in contrasto con le

norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art. 2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

ARTICOLO 14

(Controlli)

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, comma 2, l. 447/1995, avvalendosi per le rispettive competenze dell'ARPAT e delle Aziende USL.

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, i controlli relativi devono essere eseguiti entro i termini previsti ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, sono esercitate dalle Province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14 della l. 447/1995.

ARTICOLO 15

(Compiti dell'ARPAT)

1. L'ARPAT, nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

- a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende USL competenti per territorio;
- b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;
- c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, anche alle Province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'art. 8, del piano comunale di risanamento acustico;
- d) a trasmettere alle Autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 9 della l. 447/1995, le relative segnalazioni.

2. Le Aziende USL, nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della LR 66/1995.

ARTICOLO 16

(Tecnico competente)

1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della l. 447/1995.

2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla Provincia competente, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico

provvedimento.

3. La Provincia organizza, avvalendosi dell'ARPAT, iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in conformita' con le norme statali e regionali vigenti.

4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attivita' ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attivita' utile e' equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente gia' riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.

ARTICOLO 17

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995, svolga attivita', manifestazioni o spettacoli all'aperto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformita' con gli indirizzi regionali.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'art. 13, comma 1, il relativo piano di risanamento.

3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall'art. 13, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione.

5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione e' oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, puo' procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonche' quelle previste dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

ARTICOLO 18

(Abrogazione di leggi)

1. E' abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 (Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l'adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); e' altresì abrogata la legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (modifica della LR 5.9.1993 "procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di

risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno").

ARTICOLO 19

(Integrazione all'art. 40 della LR 16 gennaio 1995, n. 5)

1. All'art. 40, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente alinea: "varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 89/98" Norme in materia di inquinamento acustico".

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1 dicembre 1998

Chiti

La presente legge, approvata dal Consiglio Regionale il 29.09.1998 e vistata dal Commissario del Governo il 28.10.1998, viene promulgata in data odierna a seguito del rinvio governativo di cui e' stata oggetto la LR n. 88-98 richiamata nel testo.